## GAZZETTA AMMINISTRATIVA DELLA REPUBBLICA ITALIANA



## pareristica a cura dell' AVVOCATURA dello Stato

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/\_gazzetta\_amministrativa/\_permalink\_news.html?resId=10473fcc-078f-11e4-b361-5b005dcc639c

mercoledì 9 luglio 2014 19:32

COMPARTI MINISTERI, AGENZIE FISCALI E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Quesito su possibilità di cumulo, nella medesima giornata, dei riposi per allattamento e dei riposi compensativi.

ARAN - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni,

Il documento rilasciato può essere allegato a sostegno di atti della PA, pubblicato nei siti pubblici o privati citando ai fini legali la seguente formula: "pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" mercoledì 9 luglio 2014 19:32 - www.gazzettaamministrativa.it "

## TESTO DEL PROVVEDIMENTO

L'analisi della questione concernente l'ammissibilità del cumulo, nella medesima giornata lavorativa, dei riposi giornalieri cd. per allattamento, disciplinati dall'art. 39 del d.lgs. n. 151/2001, e dei riposi compensativi previsti dai CCNL relativi ai comparti Ministeri, Agenzie fiscali e Presidenza del Consiglio dei Ministri, deve necessariamente prendere avvio dalla lettura in combinato disposto delle due normative appena menzionate.

In particolare, la prima consente alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, la fruizione di due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata, ovvero di un solo riposo quando l'orario giornaliero è inferiore alle sei ore. La disciplina in esame individua, altresì, la durata di ogni permesso, che è pari ad un'ora, tranne il caso in cui la lavoratrice disponga di un asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa. In merito alle conseguenze della fruizione di tali permessi, sotto il profilo della prestazione lavorativa e del trattamento economico spettante, la norma dispone espressamente che gli stessi siano considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro.

In tema di riposi compensativi, la disciplina negoziale contiene una sintetica regolamentazione dell'istituto prevedendo che il dipendente possa richiedere, in luogo della retribuzione, il recupero dell'attività prestata, oltre l'orario giornaliero ordinario, anche nella forma di corrispondenti giorni di riposo compensativo. Il cumulo delle ore non può eccedere i quattro mesi e la concessione della fruizione di tali ore dovrà essere adottata entro 30 giorni dalla data della richiesta.